

PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

CAPO I OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la **"manutenzione delle strade provinciali e regionali di competenza del Centro Operativo di Pistoia (CO 1) fino al 31/12/2010"** con decorrenza dalla stipula del contratto di appalto (aperto), e fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di dare esecuzione, nei successivi mesi del 2011 ed in base ai tempi prescritti, all'elaborazioni ordinate entro dicembre 2010 e comunque non oltre la concorrenza dell'importo contrattuale.

Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive sono evidenziate nella relazione generale, nelle corografie, planimetrie e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. L'aggiudicatario è obbligato ad eseguire le lavorazioni di cui al presente capitolato secondo le caratteristiche e modalità offerte in sede di gara.

ART. 2 FORMA ED AMMONTARE DELL'APPALTO.

I lavori oggetto del presente capitolato speciale si intendono appaltati **"a misura"**, saranno pertanto contabilizzati in base alle quantità reali sui lavori effettuati ed ai prezzi unitari contrattuali.

Trattandosi di contratto aperto di manutenzione di cui all'art. 154 del D.P.R 554/99, l'importo complessivo dei lavori ammonta a **€743.660,00** (euro settecentoquarantatremilaseicentossanta e centesimi zero) IVA esclusa di cui **€ 722.000,00** soggetto a ribasso ed **€21.660,00** per gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 3 DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE.

L'appalto da definirsi **"ad ordine"** ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e le forniture di tutti i materiali, mezzi d'opera e mano d'opera occorrenti per la **manutenzione delle pertinenze, opere d'arte e piani viabili delle strade provinciali e regionali di competenza del Centro Operativo di Pistoia CO1.**

Gli ordini saranno impartiti dal Servizio Viabilità ed Infrastrutture, secondo le modalità, le esigenze ed i fabbisogni del centro operativo interessato e di volta in volta individuati dalla Direzione Lavori.

I lavori dovranno essere svolti in qualunque parte del Centro Operativo CO1, senza che l'appaltatore possa avanzare pretese per trasferte del personale, per il trasporto di attrezzature e materiali o altre indennità di qualsiasi genere.

I lavori devono altresì essere effettuati indipendentemente dalle quantità ordinate per ogni intervento, senza che l'appaltatore possa pretendere compensi aggiuntivi.

Le opere che formano oggetto dell'appalto, ricadenti sulle strade provinciali e regionali di cui alle tavole planimetriche allegate al progetto, possono riassumersi come appresso, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

- ricostruzione di muri di sostegno;
- ripristino dei parapetti in muratura e in c.l.s.;
- riordino della rete di smaltimento delle acque meteoriche;
- formazione di canalizzazioni, zanelle e cordonati;
- sistemazione di griglie e chiusini;
- consolidamento e/o risanamento di opere in cemento armato, in muratura di mattoni e/o in pietrame;
- scarifica di alcuni tratti del piano viabile,
- fornitura e posa di conglomerato bituminoso a caldo per risagomature, tappeto di usura e riprese;
- fornitura e posa di conglomerato bituminoso a freddo per chiusura di crepe, buche e/o avvallamenti;
- installazione di rete paramassi;
- fornitura e posa di barriera di sicurezza;
- opere di consolidamento e difesa;
- interventi di urgenza;
- opere di pulizia.
- segnaletica orizzontale.

e tutti gli ulteriori interventi necessari per consentire un'adeguata manutenzione del patrimonio viario provinciale e regionale.

ART. 4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE.

Le tipologie di intervento, che formano oggetto dell'appalto, risultano dalla relazione illustrativa generale e dall'elenco dei prezzi unitari, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione Lavori.

ART. 5 CATEGORIA DI LAVORO.

Le lavorazioni dell'importo complessivo stimato in **€743.660,00** appartengono interamente alla CATEGORIA OG3 – lavori stradali -

La ditta aggiudicataria, dovrà, al momento della stipula del contratto, avere la disponibilità di un magazzino sito nel raggio massimo di 30 km dalla sede del centro operativo CO1 di Pistoia, attrezzato con idonei mezzi per le lavorazioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto. La disponibilità dei locali e dei mezzi dovrà essere verificata dal Responsabile del Procedimento prima della stipula del contratto, mediante apposito verbale redatto in contraddittorio.

ART. 6 VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE.

Le indicazioni e gli elaborati di cui ai precedenti articoli debbono ritenersi unicamente come norme di massima per le opere da realizzare.

La Stazione appaltante, anche successivamente all'attivazione dell'ordine per ogni singolo intervento, si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabilite nel vigente Capitolato Speciale d'appalto.

Nel caso in cui si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, eseguire i lavori sui tronchi di strade acquisite o costruite successivamente all'appalto stesso, l'impresa aggiudicataria è tenuta all'esecuzione delle opere alle medesime condizioni e senza pretendere compensi o indennità di sorta.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Si fa riferimento allo schema di contratto e si ricorda in particolare che l'impresa è vincolata:

- a) al Capitolato generale, approvato con D. Min. LL. PP. 19 aprile 2000 n° 145;
- b) alla propria offerta tecnica;
- c) al Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici D.P.R. 21 dicembre 1999, n° 554 in quanto applicabili;
- d) a tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di appalti delle opere pubbliche e in particolare alle disposizioni del D.Lgs 163/2006 e s.m.i ;
- e) alle leggi e regolamenti in materia di prevenzioni degli infortuni sul lavoro, assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro. (D.Lgs 81 del 9.04.2008);
- f) alla Legge Regionale Toscana n.38/07 come modificata dalla Legge Regionale Toscana n.13/2008.

ART. 8 DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO E IL MODO DI VALUTARE I LAVORI.

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, l'andamento climatico, il regime dei corsi d'acqua ed in generale di tutte le circostanze principali ed accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto e sull'offerta presentata. In particolare l'impresa dà atto di conoscere le soggezioni, i vincoli e gli oneri connessi all'operare in aree fortemente urbanizzate e con intenso traffico veicolare, con i conseguenti oneri connessi all'obbligo di mantenere in esercizio la viabilità, salvo la necessità riscontrata dalla D.L di predisporre la chiusura totale alla circolazione della strada oggetto di intervento.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso l'aumento dei costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e genere, nonché di qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo quanto disposto in materia di danni di forza maggiore.

ART. 9 SPESE DI CONTRATTO – ONERI FISCALI – GARANZIE – CAUZIONI – I.V.A.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di contratto e tutti gli oneri, compresi quelli tributari, connessi alla sua stipulazione che avverrà in conformità all'art. 8 del Capitolato Generale d'Appalto. Sono pure a carico dello Stesso tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le necessarie spese di bollo per i verbali occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di data di emissione del collaudo.

L'Impresa dovrà corredare l'offerta per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, in conformità all'art. 75 D.Lgs 163/2006. La cauzione di cui sopra è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo e ai non aggiudicatari è svincolata con le modalità di cui al disciplinare di gara.

L'Impresa è obbligata a costituire una cauzione definitiva in conformità all'art. 113 D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, commisurata all'importo contrattuale.

La cauzione verrà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La Stazione appaltante avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore; inoltre avrà il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La Stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

L'imposta valore aggiunto sarà a totale carico dell'Ente Appaltante.

ART. 10 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE, RESPONSABILITÀ CIVILE E DANNI.

L'Appaltatore dei lavori è obbligato ai sensi dell'art. 129, c.1, del DLgs 163/2006, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Ente Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale di 542.970,00 euro.

Detta polizza dovrà, inoltre, assicurare la Stazione appaltante per la responsabilità civile per danni causati a terzi (dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera ed al collaudo") con un massimale pari a 500.000,00 Euro. Le coperture assicurative decorreranno dalla data di consegna dei lavori relativi al primo ordine e cesseranno alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione relativo all'ultimo intervento ordinato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di scadenza del contratto. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporterà l'inefficacia della garanzia. Sarà obbligo dell'Appaltatore trasmettere all'Ente Appaltante copia della polizza di cui sopra alla stipula del contratto.

Tutte le polizze dovranno essere stipulate in base agli schemi tipo di cui al Decreto n°123 del 12/03/04.

ART. 11 CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI – SOSPENSIONI.

Trattandosi di interventi non predeterminati nel numero nell'arco dell'anno solare, l'Amministrazione si riserva di ordinare l'esecuzione dei lavori compresi nell'elenco prezzi e disporre l'esecuzione nel modo che riterrà più conveniente; la consegna avverrà pertanto per ogni lavoro, mediante apposito "*ordine di lavorazione*", con il quale sarà indicato il tempo utile di esecuzione, tenuto ragionevolmente conto della tipologia ed entità del singolo intervento da svolgere.

L'appaltatore dovrà comunque iniziare il singolo lavoro, entro il termine citato nel verbale di consegna o *nell'ordine* e dovrà dotare il luogo di lavoro dei necessari mezzi d'opera e delle opportune misure di sicurezza, sia nei confronti degli addetti, sia nei confronti degli utenti e fruitori che possono transitare presso l'area.

Dovrà predisporre tutte le misure e le modalità indicate nelle specifiche tecniche e nelle modalità di erogazione e organizzazione proposte nell'offerta tecnica.

In nessun caso la ditta appaltatrice potrà avanzare pretese per il risarcimento di danni conseguenti ad intralci o ritardi al normale andamento dei lavori provocati da esigenze di viabilità e di traffico.

L'appaltatore avrà la facoltà di organizzare i lavori nel modo che crederà più opportuno per darli perfettamente compiuti nel termine prescritto, purchè ciò non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante.

Per le sospensioni e le riprese si fa espresso riferimento all'art. 133 del D.P.R 554/99.

In caso di urgenza, potrà applicarsi il comma 1 dell'art. 129 del D.P.R 554/99.

A richiesta della Direzione lavori, l'appaltatore dovrà esibire il libro matricola del personale dipendente.

Per ogni singolo intervento l'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto. Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione appaltante, del subappalto o cottimo.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, secondo le disposizioni di cui all'art. 24 del Capitolato Generale d'appalto, e art. 133 del Regolamento verrà redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

ART. 12 TERMINE UTILE PER IL COMPIMENTO DEI LAVORI – PENALE IN CASO DI RITARDO.

Il contratto aperto ha durata **fino al 31/12/2010**, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e fermo restando l'obbligo dell'appaltatore di dare esecuzione nei successivi mesi del 2011 ed in base ai tempi prescritti, alle lavorazioni ordinate entro dicembre 2010 e comunque non oltre la concorrenza dell'importo contrattuale.

Trattandosi di prestazione articolata in più parti, come previsto al precedente articolo 11, la penale pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita, per ogni giorno di ritardo, nella misura dello 1,00 per mille dell'ammontare netto di ogni singolo intervento ordinato e verrà applicata in caso di mancato rispetto da parte dell'appaltatore dei tempi individuati per ogni singolo intervento nei relativi ordini di servizio con trattata sul successivo pagamento.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione dei Lavori, anche via fax, l'ultimazione, non appena avvenuta, di ogni singolo intervento.

ART. 13 PROROGHE.

L'Appaltatore, qualora per cause ad esso non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, potrà chiedere con domanda motivata, proroghe che se riconosciute giustificate saranno concesse dall'Ente appaltante purché le domande pervengano con congruo anticipo data fissata per l'ultimazione dei lavori di ogni singolo intervento.

ART. 14 PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO.

Il corrispettivo all'impresa sarà erogato annualmente sulla base del numero di SAL annui proposto in sede di offerta.

L'importo degli stati di avanzamento sarà equivalente all'importo offerto in sede di gara.

L'importo del costo della sicurezza sarà pari all'ammontare di cui all'articolo 2 (importo costo sicurezza) del presente capitolato ed inserito percentualmente, in misura pari alla percentuale dell'avanzamento lavori.

La trattenuta di garanzia verrà effettuata nella misura dello 0,5% per infortuni.

Si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque ne sia l'ammontare, al netto delle ritenute di cui sopra. La rata di saldo sarà corrisposta in conformità all'art. 205 del Regolamento.

ART. 15 CONTO FINALE – COLLAUDO.

IL CONTO FINALE dovrà essere redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori di cui all'ultimo ordine.

Il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, dovrà essere emesso entro tre mesi dalla data dell'ultimazione dei lavori di cui all'ultimo ordine.

Il CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE anche se favorevole, e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge ed, in specie, dalle garanzie di difformità e vizi dell'opera. A tali effetti, anche per la decorrenza dei termini di cui all'ultimo capoverso dell'art.1667 Codice Civile, le opere si intenderanno consegnate definitivamente alla Committente solo dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art.208.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori ed il certificato di regolare esecuzione, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'articolo 1669 del C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza di un normale uso, purché corretto, delle opere.

Non adempiendo l'Appaltatore a tale obbligo, l'amministrazione procederà alle prescritte riparazioni valendosi delle somme depositate per cauzione.

L'Impresa sarà sempre responsabile dei difetti di costruzione e della cattiva qualità dei materiali impiegati e delle insufficienze derivanti dalla inosservanza delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto che eventualmente venissero riscontrate dal D.L. all'atto della visita di collaudo.

ART. 16 DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE.

Nei prezzi unitari a misura espressi nell'elenco prezzi, che sarà richiamato in quanto parte integrante del contratto, sono compresi tutti gli oneri ed obblighi richiamati nel presente capitolato e negli altri atti contrattuali che l'Appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione di tutta l'opera e delle sue parti nei tempi e modi prescritti.

L'esecuzione dell'opera indicata dovrà, avvenire nella completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari già citate.

Le eventuali varianti, apportate dall'appaltatore, che comportino modifiche sostanziali al progetto, dovranno essere ufficialmente autorizzate dalla Direzione dei Lavori. Non sono compresi, in questa categoria, i lavori di rifacimento richiesti per cattiva esecuzione o funzionamento difettoso che dovranno essere eseguiti a totale carico e spese dell'Appaltatore.

Nel caso di lavori non previsti o non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori.

Il prezzo relativo alla mano d'opera sarà comprensivo di ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, per il rispetto della sicurezza, la spesa per l'illuminazione, gli accessori, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore e non sarà soggetto al ribasso d'asta.

Il prezzo dei noli è comprensivo di tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, gli operai specializzati, l'assistenza, la spesa per i combustibili, l'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque tipo, l'allontanamento dal cantiere e quant'altro si rendesse necessario per la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori.

Nel prezzo dei materiali sono incluse tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d'opera necessari per la loro movimentazione, la mano d'opera richiesta per tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l'utile dell'Appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità richieste.

Le somministrazioni, noli e prestazioni non effettuate dall'Appaltatore nei modi e termini indicati dalla D.L. non saranno in alcun modo riconosciute.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese dell'Appaltatore.

ART. 17 OBBLIGHI DELL'IMPRESA – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.

In conformità alle prescrizioni di cui all'art.7 del Capitolato generale, nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località i cui si svolgono i lavori anzidetti.

Ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.P.C.M. 10.01.1991, n° 55, l'Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere alla Direzione Lavori copia della documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali - inclusa la Cassa edile - assicurativi ed infortunistici, essa dovrà essere presentata prima dell'inizio dei lavori relativi ai singoli interventi e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

ART. 18 DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA REMUNERABILITÀ ED INVARIABILITÀ DEI PREZZI.

L'Appaltante ritiene in via assoluta che l'Appaltatore prima di adire l'appalto abbia diligentemente visitato i luoghi ove si svolgeranno i lavori, lungo le strade provinciali e regionali, e si sia reso conto, in via di massima, delle opere da eseguire, dei luoghi per l'approvvigionamento di tutti i materiali occorrenti, delle distanze dei mezzi di trasporto, delle difficoltà di accesso ai luoghi di lavoro e di ogni circostanza che possa occorrergli per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni del presente Capitolato ed allegati al presente progetto.

Pertanto l'appaltatore, oltre a prendere visione dei luoghi, è tenuto a procurarsi, ai fini della presentazione dell'offerta, l'attestato di presa visione del progetto.

I prezzi unitari, risultanti dall'offerta e alle condizioni del presente Capitolato Speciale, si intendono accettati dall'appaltatore in base a calcoli di sua convenienza a tutto suo rischio e pericolo; essi sono fissi ed invariabili.

ART. 19 NORME DI SICUREZZA – SICUREZZA DEI LAVORATORI – RESPONSABILITÀ.

I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro

In considerazione della tipologia degli interventi che verranno affidati , che fino ad oggi non sono quantificabili, né prevedibili, sia per quanto riguarda l'importo, che la relativa durata, l'impresa dovrà presentare il Piano Sostitutivo di Sicurezza per le categorie di lavorazioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato speciale. Il Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere presentato di volta in volta, in corrispondenza “agli ordini” di ogni singolo intervento. Il POS e il PSS dovranno avere le caratteristiche di cui all'offerta.

Ogni qual volta, in base all'intervento da effettuare, si rientrasse nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008, la Stazione Appaltante dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento. L'Appaltatore, in tal caso è tenuto alla redazione del Piano Operativo di Sicurezza.

ART. 20 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Oltre gli oneri di cui al Capitolato Generale (D.M 145/2000) e gli altri specificati nel presente Capitolato speciale saranno a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi sotto specificati restando espressamente convenuto che di tutti essi, si è tenuto conto nello stabilire i prezzi dei lavori.

- 1) la comunicazione alla D.L di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici inclusa cassa edile.
- 2) l'obbligo della tenuta delle scritture di cantiere, per ogni singolo intervento e in particolare .
 - il giornale dei lavori nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori, condizioni metereologiche, maestranze presenti, fasi di avanzamento, date dei getti del c.a. , dei relativi disarmi, le osservazioni del D.L, le sospensioni e le riprese.
 - il libretto delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libretto, aggiornato, è periodicamente verificato e vistato dalla D.L ai fini della regolare contabilizzazione delle opere.

- eventuali note per prestazioni in economia, sottoposte settimanalmente al visto della D.L. per poter essere accettate e contabilizzate.
- 3) consentire l'accesso ai luoghi di lavoro ai tecnici degli enti di sorveglianza; porre a disposizione degli stessi tutta la documentazione in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, alla cui tenuta sono obbligati per disposizioni di leggi vigenti
 - 4) la conservazione e la consegna alla Stazione appaltante degli oggetti di valore intrinseco archeologico e storico che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione di lavori;
 - 5) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto;
 - 6) le opere provvisorie ordinate dalla Direzione Lavori per garantire la continuità dei pubblici servizi e del transito dei veicoli e pedoni;
 - 7) il preventivo accertamento e l'ubicazione delle utenze pubbliche e private nel sottosuolo; la deviazione provvisoria di strade, di accessi, condotte, ecc., nonché al mantenimento degli accessi alle proprietà private;
 - 8) gli oneri per l'allontanamento di eventuali infiltrazioni di acqua che potranno verificarsi negli scavi, dovute a fughe da condotte esistenti, scarichi accidentali, piogge, ecc.;
 - 9) l'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e successive modificazioni e integrazioni;
 - 10) al lavaggio accurato giornaliero con getti d'acqua ed eventuale scopatura delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori;
 - 11) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della Direzione lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
 - 12) sono pure a carico dell'Impresa il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili e/o terreni non espropriati dall'Amministrazione, fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; infatti l'Appaltatore è responsabile della stabilità delle superfici degli scavi e delle strutture e fabbricati esistenti in prossimità degli stessi e dovrà di conseguenza, con proprio onere, predisporre armature di sostegno e di contenimento degli scavi in quantità tale da garantire la sicurezza delle opere;
 - 13) la fornitura di negativi e copie fotografiche delle riprese delle opere di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili, in corso nei vari periodi dell'appalto, nonché delle opere ultimate che di volta in volta saranno indicate dalla Direzione Lavori;

- 14) tutti gli obblighi ed oneri previsti a carico dell'appaltatore dall'art.118 DLgs 163/2006 e s.m.i. nonché dal DM 25/02/2008 n.74;
- 15) la fornitura di tutto il personale idoneo nonché degli attrezzi e degli strumenti necessari per rilievi, tracciamenti e misurazioni relative alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori; all'onere di rilevare in contraddittorio con la Direzione Lavori le misurazioni dei lavori eseguiti e la stesura su disegni riproducibili dei rilievi effettuati, il tutto prima di essere trascritto sui libretti delle misure;
- 16) l'impresa non potrà, salvo esplicita autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori provvedere o autorizzare a terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto di appalto;
- 17) comunicare tempestivamente per iscritto con lettera raccomandata alla Stazione appaltante ed alla Direzione Lavori ogni modificazione intervenuta durante il corso dei lavori riguardo la rappresentanza legale, tecnica della società e del cantiere;
- 18) è obbligo dell'impresa aggiudicataria fornire prima della posa in opera di qualsiasi materiale, o l'esecuzione di un qualsiasi tipologia di lavoro, presentare alla Direzione Lavori la campionatura dei materiali, i dettagli costruttivi e le schede tecniche relativi alla posa in opera;
- 19) provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi e licenze necessari;
- 20) le spese per tutti gli analisi, carotaggi ecc, che verranno richiesti dalla Direzione dei Lavori.
- 21) La presentazione, l'inoltro ed il ritiro presso gli uffici dell'U.R.T.T competente di tutti gli elaborati progettuali concernenti strutture soggette alla vigente legge sulle costruzioni antisismiche, e ai nulla-osta ai fini idraulici, assumendo a suo carico le relative spese, compreso il bollo se richiesto sui documenti;
- 22) eventuali lavori e gli ingombri sulla sede dovranno essere segnalati e delimitati nel rispetto del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 "*Nuovo Codice della Strada*" e dal D.P.R. 16.12.1992 n.495 (*Regolamento per l'esecuzione del Nuovo Codice della Strada*) e successive modificazioni e integrazioni e a quanto prescritto dal D.M 10/07/2002 – "**Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo**".
- 23) eventuale illuminazione notturna del cantiere, secondo le disposizioni della D.L.;
- 24) l'impresa è obbligata a sottostare in pieno e senza riserve alle condizioni poste dalla Stazione appaltante nel presente Capitolato Speciale, a tutte le norme tecniche vigenti in materia, le quali, anche se non espressamente indicate, si intendono tutte richiamate.
- 25) il completo sgombero del cantiere, nei tempi indicati dalla Direzione dei Lavori, una volta ultimati i lavori, da materiali, mezzi d'opera e impianti di sua proprietà;
- 26) nominare un Direttore tecnico di cantiere quale responsabile dei lavori e relativa comunicazione all'Ente appaltante ed al Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, quando ricorre il caso, come da disposizioni di legge;

- 27) le spese e procedure di istanze permessi, trasporti speciali, ecc. e tutto quanto occorra per lo smaltimento dei materiali di risulta classificabili tra quelli inquinanti in base alla vigente legislazione;
- 28) approvvigionare tempestivamente i materiali necessari per l'esecuzione delle opere;
- 29) richiedere tempestivamente alla D.L. disposizioni per quanto risulti omissivo, inesatto o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione dei lavori;
- 30) la predisposizione di esemplari di cartello indicatore dei lavori, recanti la descrizione di cui alla circolare ministeriale dei LL.PP n° 1729/UL del 1990.
- 31) il tempestivo approntamento in cantiere delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive previste dai piani di sicurezza ovvero richieste dal Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori;
- 32) fornire alle imprese subappaltatrici ed ai lavoratori autonomi presenti in cantiere la documentazione, secondo quanto previsto D.Lgs.vo n. 81/2008;
- 33) mettere a disposizione di tutti i responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il piano di sicurezza e coordinamento ove si è reso necessario.
- 34) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modifiche.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente in materia, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, dei danni direttamente o indirettamente causati durante lo svolgimento dell'appalto.

Nel caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore delle disposizioni di cui sopra, la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione.

Tutti gli oneri sopra descritti fanno carico all'Appaltatore e sono compresi nei prezzi di applicazione per ciascuna categoria di lavoro.

ART. 21

CONDOTTA DEI LAVORI – DISCIPLINA DEI CANTIERI – PERSONALE DELL'APPALTATORE – VARIAZIONI DELLO STATO DEI LUOGHI.

Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare:

- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere, qualora ricorra il caso;

Il Direttore Tecnico di cantiere, nella persona di un tecnico con capacità e competenza professionale estesa ai lavori da eseguire, verrà nominato dall'Appaltatore ad ogni singolo intervento, affinché in nome e per conto suo curi lo svolgimento delle opere, assumendo effettivi poteri dirigenziali e la responsabilità dell'organizzazione dei lavori, pertanto ad esso compete con le conseguenti responsabilità:

- presenziare garantendo la sua presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata del lavoro ultimato;
- gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere, le prescrizioni contenute nei piani della sicurezza, le norme di coordinamento del presente capitolato e le indicazioni ricevute dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori;
- vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori.

L'Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

La Direzione dei Lavori potrà esigere l'immediato cambiamento del Tecnico di cantiere e del personale per incapacità, insubordinazione o grave negligenza, fermo restando la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti dell'Ente committente per i danni, inadempienze, malafede o frode degli addetti nell'impiego dei materiali.

A fronte di tali eventi né l'Appaltatore né il suo rappresentante potranno vantare alcuna indennità.

L'impresa non potrà variare lo stato dei luoghi senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori.

ART. 22 TRACCIAMENTI.

L'impresa è tenuta ad eseguire a sua cura e spesa tutte le necessarie operazioni di rilievo dello stato attuale prima dell'inizio lavori e di tracciamento delle opere sotto il controllo e secondo le indicazioni che le saranno date dalla D.L., restando altresì obbligata alla conservazione degli elementi relativi per tutta la durata dell'appalto. Ricontrandosi opere male eseguite per errore nei tracciamenti, l'appaltatore non potrà invocare a scarico della propria responsabilità le verifiche fatte dai funzionari dell'Amministrazione appaltante e sarà obbligata ad eseguire a sue spese tutti gli interventi che la Direzione dei Lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le necessarie correzioni compresa la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

ART. 23 REPERIBILITÀ DELL'IMPRESA.

L'Appaltatore alla firma del contratto, presenterà al Committente, con nota scritta e controfirmata, il recapito telefonico e di fax al quale l'Amministrazione farà ricorso nei casi in cui si manifestassero necessità urgenti, con l'avvio immediato dei lavori che sono richiesti per telefono o per fax.

Nel caso in cui essa, contattata telefonicamente, non risultasse reperibile o non intervenisse con i criteri specificati nell'offerta, l'Amministrazione resta in facoltà di ricorrere alla risoluzione immediata del contratto, salvo addebito dei danni che potessero conseguire dal mancato intervento della ditta.

ART. 24 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI.

In linea generale l'Appaltatore avrà la facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine indicato nell' "ordine", o nel verbale di consegna purché, a giudizio della D.L. non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Ente appaltante.

Questo si riserva in ogni modo il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione del lavoro nel modo che riterrà più conveniente, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di particolari compensi.

ART. 25 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI.

Per tutte le opere dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinati, secondo i casi, con misure o geometriche o a numero o a peso, ovvero a costo orario

Il costo della mano d'opera non sarà soggetta a ribasso .

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori a misura appaltati e le forniture sono indicati rispettivamente nell'elenco prezzi unitari allegati.

I prezzi unitari si intendono comprensivi di spese generali ed utili ed utili dell'impresa

I documenti amministrativi e di contabilità per l'accertamento dei lavori e la loro compilazione saranno quelli indicati nel Regolamento (D.P:R 554/99)

I rilievi e le misurazioni dei lavori saranno eseguiti in contraddittorio tra la Direzione Lavori e l'Appaltatore. All'atto delle misurazioni la Direzione Lavori effettuerà il controllo della buona esecuzione dei lavori e la loro corrispondenza con rilievi e schizzi.

Gli elaborati grafici occorrenti per la contabilizzazione delle opere dovranno essere approntati dall'Appaltatore e, ove lo stesso non fornisca gli elaborati in tempo utile alla Direzione Lavori per l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, non si potrà procedere alla contabilizzazione e per il ritardo derivante l'Appaltatore non avrà diritto al risarcimento o ad indennizzo alcuno.

Gli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi previsti nel presente articolo e dalle conseguenti responsabilità dell'Appaltatore, si intendono compresi e compensati nei prezzi contrattuali.

ART. 26 ORDINI DI SERVIZIO.

La Direzione Lavori impartirà tutte le disposizioni e istruzioni all'Appaltatore mediante ordini di servizio (art.128 del Regolamento) che verranno impartiti verbalmente od inviati via fax.

ART. 27 VARIAZIONE DEI LAVORI – DIMINUZIONE DEI LAVORI.

Si richiamano l'articolo 132 del DLgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e gli articoli 10, 11 e 12 del Capitolato Generale d'Appalto.

Trattandosi di contratto aperto relativo a lavori di manutenzione il Responsabile del Procedimento potrà autorizzare, ai sensi dell'articolo 154 del Regolamento d'attuazione della legge 109/94, l'ulteriore spesa fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base d'asta, per il presente lotto relativo a "manutenzione delle strade provinciali e regionali di competenza del Centro Operativo di Pistoia (CO 1)", e comunque non superiore a 200.000,00 euro (diconsi duecentomila/00).

ART. 28 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, la Direzione Lavori e/o il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti da ogni singolo intervento.

ART. 29 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI – NUOVI PREZZI.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste nel contratto e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si farà riferimento ai prezzi di cui al "*Prezzario Ufficiale di Riferimento - Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e l'Umbria*" aggiornato al mese di Gennaio 2007", approvato con D.P. n° 5304 del 26-07-07 – ovvero si provvederà alla stesura di "Nuovi Prezzi" dedotti da nuove e regolari analisi e sottoscritti in apposito verbale dall'impresa, dal Direttore dei lavori ed approvati dal Responsabile del Procedimento (art.136 del Regolamento).

Le nuove analisi verranno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.

I nuovi prezzi saranno determinati in contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore ed approvati dal Responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi saranno approvati dalla Stazione appaltante su proposta del Responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

I nuovi prezzi saranno sottoposti a ribasso contrattuale.

Se l'Appaltatore non accetterà i nuovi prezzi così determinati ed approvati, la Stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità.

ART. 30 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO.

Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956 n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del procedimento valuterà, in relazione allo stato dei lavori ed alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nel corso della procedura, la Provincia si atterrà a quanto stabilito in merito all'accertamento di cause di esclusione ex art. 75 D.P.R. 554/99, dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP con sua determinazione n° 19 del 30 luglio 2002

Se la Direzione Lavori dovesse accertare che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del contratto compreso gravi irregolarità e grave ritardo saranno applicate le disposizioni dell'art.119 del Regolamento.

Per i provvedimenti in seguito alla risoluzione del contratto si farà esplicito riferimento all'art. 121 del Regolamento. Nel caso di recesso dal contratto si applicheranno le disposizioni indicate dall'art. 122 del Regolamento stesso.

ART. 31 DANNI ALLE OPERE – DANNI DI FORZA MAGGIORE.

In caso di danni alle opere eseguite, dovuti a qualsiasi motivo, con la sola esclusione delle cause di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, senza sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, al ripristino di tutto quanto danneggiato.

Quando invece i danni dipendono da cause di forza maggiore, l'Appaltatore è tenuto a farne denuncia al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza dal diritto al risarcimento. (art. 20 del Capitolato Generale e art. 139 del Regolamento).

Ricevuta la denuncia il Direttore dei Lavori procederà alla redazione di un processo verbale di accertamento, indicando eventuali prescrizioni ed osservazioni.

Il compenso che l'Ente appaltante riconoscerà all'Appaltatore è limitato esclusivamente all'importo dei lavori necessari per la riparazione o il ripristino del danno.

I materiali approvvigionati in cantiere a piè d'opera rimarranno a rischio e pericolo dell'Appaltatore per qualunque causa di deterioramento o perdita e potranno essere rifiutati se al momento dell'impiego o dell'entrata nel magazzino non saranno più ritenuti idonei dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore non potrà, per alcun motivo, sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori tranne che per quelle parti il cui stato deve rimanere inalterato sino ad avvenuto accertamento dei fatti.

ART. 32 SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ.

Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà il Direttore di Lavori compilerà apposita relazione che trasmetterà al Responsabile del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotterà gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la Stazione appaltante le conseguenze dannose.

ART. 33 DISCIPLINA DEI SUBAPPALTI.

Per quando riguarda eventuali opere di subappalto, esse dovranno essere preventivamente autorizzate, ai sensi della normativa vigente, dall'Ente appaltante. L'appaltatore dovrà indicare in sede di offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo. L'omissione di tale indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto o a cottimo è vietato e non può essere autorizzato.

ART. 34 DOMICILIO LEGALE E CONTROVERSIE

L'appaltatore dovrà, nel contratto, eleggere domicilio, come stabilito dall'art. 2 del Capitolato Generale. Le richieste, le intimazioni, gli ordini, le prescrizioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione potranno essere fatte tanto alla persona dell'appaltatore direttamente quanto ai suoi rappresentanti.

Le citazioni e gli atti giudiziari saranno notificati in conformità alle prescrizioni vigenti.

Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di PISTOIA.

ART. 35 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole d'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione lavori, la presenza nel cantiere del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei rispettivi lavori, fino alla loro ultimazione, fatto salvo maggior termine di cui agli art.1667 e 1669 del C.C..

ART. 36 PAGAMENTO DEI DIPENDENTI DELL'APPALTATORE.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, in conformità all'art.13 del Capitolato Generale, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto dal Responsabile del procedimento a provvedere entro i successivi 15 giorni.

Ove egli non provvederà o non contesterà formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato la Stazione appaltante potrà pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione al contratto.

I pagamenti di cui al primo capoverso fatti dalla Stazione appaltante saranno provati dalle quietanze predisposte a cura del Responsabile del Procedimento e sottoscritte dagli interessati.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, il Responsabile del Procedimento provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione per i necessari accertamenti.

PARTE SECONDA PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 37 DIFESA AMBIENTALE.

L'Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere.

In particolare, nell'esecuzione delle opere, dovrà provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

ART. 38 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI.

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso più generale, l'Appaltatore dovrà presentare adeguate campionature almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo l'approvazione della Direzione dei Lavori.

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

- a) dalle prescrizioni generali del presente capitolato;
- b) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati ;
- c) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati ai veri progetti relativi agli interventi del contratto aperto.

Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della D. L., ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla Direzione dei Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione dei Lavori.

Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.

Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla Direzione dei Lavori dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali

forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

ART. 39

DIREZIONE LAVORI.

La stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, comunicherà all'Appaltatore il nominativo del Direttore dei Lavori al quale competono le attività demandate dalla Legge e dal Regolamento.

La Direzione Lavori, esercita la sorveglianza dei Lavori stessi senza l'obbligo di presenza continuativa in cantiere, non potrà avere alcuna responsabilità in materia infortunistica: l'Appaltatore pertanto sarà tenuto a mantenere costantemente presenti "Dirigenti di Impresa", qualificati, preposti alla predisposizione, applicazione e manutenzione delle provvisori anti-infortunio, come richieste dalla legge ed in accordo con il Piano di Coordinamento e con il Piano Operativo per la Sicurezza e con le disposizioni impartite dal coordinatore della sicurezza.

Sottoscrivendo il presente Capitolato Speciale, l'Appaltatore dichiara di accettare l'onere sopra accennato, nell'ambito dell'autonomia organizzativa d'impresa, esonerando da qualsiasi responsabilità in materia l'Appaltante e la Direzione Lavori.

Il nominativo del (o dei) responsabile delle provvisori anti-infortunio dovrà essere comunicato per iscritto all'Appaltante prima dell'inizio dei lavori; tale comunicazione conterrà allegata l'accettazione dell'incarico sottoscritta dai dirigenti in argomento.

Se, per causa accidentale, i responsabili delle provvisori anti-infortunio dovessero assentarsi dal cantiere, i lavori dovranno essere immediatamente sospesi.

La Direzione Lavori, nell'esercizio della sua attività, principalmente di controllo di rispondenza fra esecuzione e contratto, potrà emettere ordini verbali e scritti ai quali l'Appaltante è tenuto ad adeguarsi con adempimento immediato.

La Direzione Lavori, senza l'obbligo di giustificazione alcuna verso l'Appaltatore o l'Appaltante, ha la facoltà insindacabile di allontanare dal cantiere, anche definitivamente, personale o fornitori che non siano di gradimento della stessa Direzione Lavori, quando questa li ritenga pregiudizievoli per il buon andamento dei Lavori.

Per l'esecuzione dei Lavori costituiranno indicazione definitiva gli elaborati del progetto esecutivo previa le indicazioni dettagliate che al momento opportuno fornirà la Direzione Lavori.

Alla Direzione Lavori spetta la insindacabile facoltà di fornire le disposizioni esecutive per l'esecuzione dei lavori nonché di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'appaltatore possa per ciò trarre motivo per avanzare pretese di compensi od indennizzi di qualsiasi natura o specie.

I tecnici della Direzione Lavori, all'uopo designati dall'Amministrazione, cureranno la Direzione dei Lavori con visite periodiche, emanando disposizioni ed ordini orali e scritti per l'esecuzione dell'opera in tutte le sue fasi, riconoscendoli l'Amministrazione quali suoi rappresentanti a questo fine e a tutti gli effetti connessi ai sensi del presente Capitolato. L'appaltatore dovrà collaborare con la Direzione Lavori, seguendone con scrupolo e diligenza tutte le indicazioni contenute nel progetto, nel Capitolato e nelle prescrizioni tecniche, nonché uniformandosi a tutte le istruzioni orali e scritte che essa formulerà nel corso dell'esecuzione dell'opera.

Il fatto la Direzione Lavori presti eventualmente la sua diligente opera di collaborazione alla buona riuscita del lavoro, assistendo ai tracciamenti ed alle varie fasi di esecuzione dell'opera e controllandone la rispondenza agli elaborati, non esime minimamente l'Appaltatore dalla sua piena responsabilità per quanto concerne l'esecuzione delle varie parti e la riuscita delle medesime a perfetta regola d'arte, restando quindi lo stesso obbligato ad eseguire a sue spese tutti i lavori che la Direzione Lavori ordinerà a proprio insindacabile giudizio per le correzioni eventualmente necessarie, qualunque ne sia l'estensione, compresa anche la totale demolizione e ricostruzione delle opere.

Ad esclusione delle finiture per le quali la Direzione Lavori può prescrivere esattamente la provenienza, i materiali occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità della specie e rispondano ai requisiti di cui in appresso.

Quando la Direzione Lavori avrà rifiutata una qualsiasi provvista perché ritenuta, a suo insindacabile giudizio, non idonea ai lavori, l'Impresa dovrà sostituirla con l'altra che risponde ai requisiti voluti ed i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro e dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore.

Salvo speciali prescrizioni tutti i materiali occorrenti per i lavori dovranno provenire da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc., scelti ad esclusiva cura dell'Impresa, la quale non potrà quindi accampare alcuna eccezione, qualora, in corso di coltivazione delle cave o di esercizio delle fabbriche, degli stabilimenti, ecc., i materiali non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare ed essa fosse, quindi obbligata a ricorrere ad altre cave in località diverse od a diverse provenienze, intendendosi che anche in tali casi resteranno invariati i prezzi come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensioni dei singoli materiali.

Per la provvista dei materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni degli art. 15 e 16 del Capitolato Generale e, per la scelta ed accettazione dei materiali stessi, saranno - a seconda dei casi - applicabili le norme ufficiali in vigore, ivi comprese quelle emanate dal C.N.R., all'osservanza delle quali l'Impresa è tenuta ad ogni effetto.

INDICE

PARTE PRIMA DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO I OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO

art. 1 oggetto dell'appalto	pag. 1
-------------------------------------	----------

art. 33 danni alle opere - danni di forza maggiore	pag.	19
art. 34 sinistri alle persone e danni alle proprietà	pag.	19
art. 35 controversie	pag.	19
art. 36 disciplina dei subappalti.....	pag.	20
PARTE SECONDA <i>PRESCRIZIONI TECNICHE</i>		
art. 37 difesa ambientale	pag.	21
art. 38 accettazione materiali.....	pag.	21
art. 39 direzione lavori	pag.	22